



ORDINANZA n. 136 /13

IL SINDACO

PREMESSO

Che, con precedente ordinanza n. 737 del 15.12.2012, per motivi di sicurezza e viabilità era stata disposta una revoca della perimetrazione della zona rossa e una modifica della viabilità nel tratto di strada da Piazza Martiri a Via Matteotti civico 16 compreso, e da Piazza Martiri a Via Matteotti civico 5 compreso, con autorizzazione al transito esclusivamente pedonale mediante la realizzazione di percorso protetto

VISTO

- la dichiarazione dell'ing. Bacci Paolo del 28.06.2013 prot. n. 0007811 nella quale viene inquadrato lo stato di dissesto statico dello stabile sito in via Matteotti n° 8-10-12-14-16 ed il benessere per il passaggio ciclo-pedonale nella zona esterna alla transennatura posta a distanza di metri 3 dal fabbricato suddetto;
- gli artt. 5/III, 6 e 7 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) nei quali si dispone che gli Enti Proprietari delle strade possono, con proprie ordinanze, regolamentarvi la circolazione stradale;
- il D.P.R. 16/12/1992 N. 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni.

RITENUTO

Che le comunicazioni di cui sopra consentano la riapertura del tratto in esame limitatamente al transito dei velocipedi e dei pedoni;

Di provvedere in merito garantendo al contempo condizioni di fruibilità dell'area compatibilmente alle attuali condizioni determinatesi dalle opere di messa in sicurezza degli edifici interessati

VISTO

- VISTO l'art. 26 (L) del T.U. sull'edilizia approvato con D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- VISTO il disposto dell'art. 54, c.2, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.);

VISTE

Le ulteriori vigenti normative in materia;

PROCEDE

Alla rimozione delle opere poste a protezione del percorso ciclo-pedonale così come previste da planimetria allegata all'ordinanza del Sindaco n°737 del 15.12.2012 (intelaiatura di ferro – c.d. "tunnel") , insistente nel tratto compreso tra Piazza Martiri e i civici 5 e 16 compresi , raccomandando di realizzare tutti gli accorgimenti atti a rendere chiaramente percepibile all'utenza che il tratto di strada interessato sarà fruibile solo ed esclusivamente al traffico ciclo-pedonale fino a nuove successive disposizioni.

DISPONE

- Stante le dimensioni dell'area residuale disponibile alla circolazione, che il tratto di strada suddetto sia soggetto solo a transito ciclo-pedonale con l'apposizione di relativa segnaletica.
- La realizzazione delle necessarie opere di transennatura a distanza di mt. 3 dalla facciata esterna del condominio "Posta", dal civico 8 al civico 10 di via Matteotti compresi, a tutela della privata e pubblica incolumità;
- che siano abrogati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni esistenti in contrasto od incompatibili con il presente provvedimento;
- Che le forze dell'ordine e le forze di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 vigilino sull'osservanza delle disposizioni contenute in tale Ordinanza, valutando di iniziativa le situazioni di necessità o le eventuali ragioni di opportunità, operando anche in deroga alle presenti disposizioni.

L'accesso sarà comunque consentito a personale e mezzi di VVFF, delle Forze dell'Ordine, Polizia Municipale, del Dipartimento della Protezione Civile, della C.R.I, ed altro personale autorizzato dal Comune di Reggiolo a ai veicoli impegnati in servizi di emergenza/urgenza, mezzi del Comune di Reggiolo;

Il Comando Polizia Municipale è autorizzato – valutando d'iniziativa le situazioni di necessità o le eventuali ragioni di opportunità – ad operare in deroga alle presenti disposizioni.

Gli obblighi, divieti e limitazioni di cui al presente atto saranno resi noti agli utenti della strada mediante **installazione/rimozione della segnaletica stradale** prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Ai sensi dell'art. 3, c.4, e 5 c. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241 avverte che il responsabile del procedimento amministrativo è l'Architetto CRISTIANO BERNARDELLI e che, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso – legge 06/12/1971, n.1034 – al Tribunale Amm.vo Regionale di Parma, oppure in via alternativa ricorso straordinario – D.P.R 24/11/1971 n. 1199 – al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione.

Carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

Reggiolo, li 03/07/2013



IL SINDACO
(Barbara Bernardelli)